

Allegato "H" alla raccolta n.20130.

STATUTO

della società "CISFI S.p.A."

CAPITOLO 1. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO.

1.1. DENOMINAZIONE

La società si denomina: "CISFI S.p.A."

1.2. SEDE

La sede è in Napoli.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici di qualsiasi genere.

1.3. DURATA

La durata è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

1.4. OGGETTO

La società ha per oggetto:

A) la partecipazione maggioritaria al capitale delle società che hanno per scopo lo studio, la programmazione, la realizzazione e la gestione dell'interporto-autoporto di Nola, il finanziamento, il coordinamento strategico e l'organizzazione tecnico-finanziaria delle varie attività;

B) l'attività immobiliare ed edilizia in genere, ed in particolare:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione anche finanziaria e la manutenzione di immobili rustici, urbani, commerciali ed industriali;

- la gestione e l'amministrazione dei propri beni, ed anche di impianti sportivi, complessi turistici ed alberghieri e strutture pubbliche su incarico di Enti pubblici;

- l'intermediazione immobiliare e la prestazione dei relativi servizi, specie nel campo della pianificazione ed ottimizzazione delle vendite e della programmazione di interventi ai fini della valorizzazione degli immobili;

- la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, la riattazione e il restauro, con gestione diretta, con il conferimento o con l'assunzione di appalti, di immobili ad uso civile, industriale, commerciale, alberghiero, turistico e sportivo, strade, ponti ed opere pubbliche in genere;

C) l'attività finanziaria in genere, ed in particolare:

- l'assunzione di partecipazioni azionarie, quote ed interessenze in società di ogni tipo, enti, consorzi, sia in Italia che all'Estero;

- il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario di soggetti partecipati e non;

- la compravendita, il possesso ed il collocamento di titoli azionari ed obbligazionari, anche se non quotati in borsa, titoli pubblici e privati, fondi di investimento, quote ecc.;

- l'effettuazione di operazioni di leasing, factoring e franchising;

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a privati e ad Imprese;

- la prestazione di servizi finanziari;
- qualsiasi altra operazione finanziaria;
- l'acquisto di aziende da risanare, ristrutturare e rivendere.

La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, può compiere operazioni industriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari, direttamente o mediamente connesse alle attività principali, e pertanto:

- l'acquisto, l'alienazione e la locazione, anche finanziaria (leasing), di beni materiali ed immateriali, la costituzione ed il trasferimento di diritti reali in relazione ad essi;
- l'acquisto, l'esercizio e l'alienazione di esperienze tecniche, brevettate e non, e di brevetti in genere;
- il ricorso a finanziamenti di qualsiasi genere;
- la concessione di garanzie, reali e personali, anche a favore di terzi;
- la partecipazione ad associazioni temporanee di imprese, consorzi, cooperative, associazioni e organismi comunitari;
- la rinuncia a garanzie concesse da terzi, anche senza l'estinzione del debito garantito.

E' esclusa la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, mentre lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

## CAPITOLO 2. CAPITALE AZIONI E OBBLIGAZIONI

### 2.1. AMMONTARE DEL CAPITALE

Il capitale è di Euro 52.171.929,00 (cinquantaduemilionicentototantunomilanovecentoventinove virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato a seguito di apposita delibera assembleare. Potranno essere conferiti oltre che al denaro, beni (mobili, immobili, aziende ed altre entità immateriali, partecipazioni, titoli di credito, titoli di Stato e strumenti finanziari) e crediti. In tale ipotesi trovano applicazione gli articoli 2254 e 2255 c.c. In ogni caso, è vietato il conferimento di prestazioni d'opera o servizi.

### 2.2. AZIONI

Il capitale è suddiviso in 52.171.929 (cinquantaduemilionicentototantunomilanovecentoventinove) azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna.

Le azioni sono indivisibili. Ciascuna di esse dà diritto ad un voto.

### 2.3. AZIONI NOMINATIVE ED AL PORTATORE

Le azioni sono nominative e se liberate, consentendolo la legge possono essere al portatore.

La conversione da un tipo ad un altro è ammissibile a spese dell'azionista.

### 2.4. CATEGORIE DI AZIONI

Oltre alle azioni ordinarie, che attribuiscono ai soci uguali diritti, possono essere create categorie di azioni aventi diritti diversi.

## 2.5. DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti tra loro e con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

## 2.6. VERSAMENTI SULLE AZIONI

A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura annua di cinque punti in più del tasso di interesse legale.

In ogni caso se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.

Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto.

## 2.7. OBBLIGAZIONI

La società può emettere a norma di legge, obbligazioni anche convertibili, determinando le condizioni del relativo collocamento.

La società può emettere obbligazioni per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui sopra può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetta al limite di cui sopra, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi. Al computo del limite di cui sopra concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per

obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

In presenza di obbligazioni emesse dalla società, questa non potrà ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite del doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato non risulta più rispettato.

Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinchè l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

### CAPITOLO 3. ASSEMBLEE

#### 3.1. LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qual volta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### 3.2. MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "IL MATTINO", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, quali a titolo esemplificativo: 1) posta elettronica o fax ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto - anche con lo stesso mezzo - di avere ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento, 2) lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### 3.3. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia.

### 3.4. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nel caso in cui la società venga ammessa alla quotazione, la rappresentanza potrà essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

### 3.5. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea, compete al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vicepresidente e all'Amministratore delegato se nominati.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni delle assemblee devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un no-

taio.

### 3.6. QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

### 3.7. SISTEMI DI VOTAZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

La nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del Collegio Sindacale può avvenire, per ciascuno di essi, per acclamazione o con qualunque altro sistema approvato all'unanimità dall'assemblea, su proposta del Presidente di essa.

Per la nomina delle cariche per le quali non ricorrono i presupposti del precedente comma, si procede come segue.

L'ufficio elettorale, composto dal Presidente dell'assemblea e da due scrutatori nominati ai sensi del precedente articolo 3.5., III comma, mette in votazione l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle varie candidature.

Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 4.3 lettera A).

L'ufficio elettorale mette in votazione il numero dei Consiglieri da eleggere nei limiti previsti dal successivo art. 4.1, ossia da due a quattordici o da tre a quindici, secondo che il Presidente sia stato o non sia stato eletto dall'assemblea. Il numero dei Consiglieri da eleggere è determinato dall'assemblea a maggioranza relativa dei voti.

L'ufficio elettorale, successivamente, mette ai voti la nomina dei Consiglieri sulla base di liste presentate dai soci contenente un numero di candidati non superiore al numero di essi da eleggere. Ciascuna azione ha diritto a votare una lista con facoltà di dare due, quattro, sei o dieci preferenze, secondo che il numero da eleggere sia rispettivamente uguale o inferiore a tre, sei, nove o quindici.

L'ufficio elettorale, dopo aver raccolte le schede di votazione sottoscritte dai soci:

a) divide la somma dei voti riportati da ciascuna lista successivamente per uno, due, tre ecc. secondo il numero dei Consiglieri da eleggere;

b) dispone i quozienti così ottenuti in ordine decrescente, fino a raggiungere un numero di quozienti, pari a quello dei Consiglieri da eleggere, dando la precedenza in caso di pa-

rità ai quozienti con il resto più alto;

c) assegna ad ogni lista un numero di Consiglieri corrispondente a quello dei quozienti compresi nella graduatoria che precede;

d) proclama eletti, nell'ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti fino a raggiungere il numero dei Consiglieri come innanzi assegnati; in caso di parità prevale il candidato anziano di età.

L'ufficio elettorale mette in votazione la nomina del Collegio Sindacale mediante una lista unica contenente, in ordine alfabetico, le varie persone designate dai soci, le quali dovranno essere Revisori Contabili.

Risulta eletto Presidente chi ottiene il maggior numero di voti.

Risultano eletti Sindaci effettivi le due persone che ottengono il maggior numero dei voti.

Risulta eletto primo Sindaco supplente chi ottiene il maggior numero dei voti dopo il Presidente ed, eventualmente, l'altro o gli altri due Sindaci effettivi.

Risulta eletto secondo Sindaco supplente chi ottiene il maggior numero dei voti dopo le persone che precedono.

#### CAPITOLO 4. AMMINISTRAZIONE

##### 4.1. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri.

##### 4.2. REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti dell'organo amministrativo:

a) durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;

b) se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In ogni caso, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina;

c) non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 c.c..

##### 4.3. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

###### A) Presidenza

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o

impedimento.

#### B) Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o, in caso d'inerzia, il Vice Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vicepresidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione - o del Comitato Esecutivo se istituito - può avvenire anche a mezzo di teleconferenza o di videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed assistervi, possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione nonchè di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio - o il Comitato ove istituito - si considereranno tenuti nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi.

#### C) Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### D) Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

#### E) Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega:

- a un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri;
- o ad uno o più Amministratori delegati.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vicepresidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

#### 4.4. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per



l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Sono inoltre attribuiti alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- la fusione o la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter ultimo comma del c.c.;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

#### 4.5. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete, senza limitazioni, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Essa compete inoltre:

- agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega;
  - ai Direttori generali e alle altre persone estranee al Consiglio, nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio stesso.
- L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

#### 4.6. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica. Si applica altresì l'art. 2389, II e III comma del codice civile.

### CAPITOLO 5. CONTROLLO DELLA SOCIETA'

#### 5.1. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, con i poteri e le funzioni di legge.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento. Qualora l'assemblea non abbia conferito il relativo incarico ad una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale a norma dell'art. 2403-bis e 2403-ter. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

### CAPITOLO 6. BILANCI

#### 6.1. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### 6.2. BILANCI

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

### 6.3. UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla Riserva Legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

### 6.4. FINANZIAMENTO DEI SOCI

I finanziamenti concessi dai soci, in conto aumento di capitale, alla società devono essere a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c..

## CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI GENERALI

### 7.1. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

### 7.2. RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

### 7.3. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società, uno dal Presidente della Camera di Commercio ed uno dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti competenti per territorio avuto riguardo al Comune in cui è posta la sede sociale.

Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterranno più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.